

## NUOVI ORARI COMMERCIO: COSA C'È DA SAPERE, LE FAQ

***Queste le risposte alle domande più frequenti relative all'applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010 (integrata da quella successiva del 18 marzo 2020, n. Z00011).***

### **Faq 1**

**Le attività di vendita al dettaglio effettuate via Internet, per televisione, per radio, per telefono o per corrispondenza, sono tenute a rispettare i limiti orari di apertura e chiusura stabiliti dall'ordinanza?**

#### **Risposta**

No, le attività descritte, proprio in relazione alle modalità attraverso cui vengono effettuate, non determinando assembramenti, possono essere svolte senza alcuna limitazione oraria.

### **Faq 2**

**I limiti orari stabiliti dall'ordinanza devono essere rispettati dalle attività commerciali che effettuano la consegna a domicilio?**

#### **Risposta**

No, le attività di vendita al dettaglio effettuate mediante consegna a domicilio sono sempre consentite e non sono soggette ad alcuna limitazione oraria.

### **Faq 3**

**I forni possono svolgere negli orari consueti le normali attività di produzione e vendita al pubblico o sono soggetti alle limitazioni orarie stabilite dall'ordinanza?**

#### **Risposta**

I forni, quali attività artigianali che producono beni essenziali, possono continuare a svolgere le normali attività di produzione e di vendita e non sono soggetti ai limiti orari previsti dall'ordinanza per la vendita al pubblico che riguarda esclusivamente le attività commerciali di cui all'All. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020.

### **Faq 4**

**Le attività commerciali indicate al punto 1) dell'ordinanza possono derogare ai limiti orari imposti dal medesimo provvedimento? E in caso affermativo, in che misura?**

#### **Risposta**

Le attività commerciali indicate nell'ordinanza al punto 1) non possono aprire al pubblico prima delle ore 8.30 e non possono chiudere successivamente alle ore 19.00. Nulla esclude che, nell'ambito di tale fascia oraria (8.30 – 19.00), le aperture e chiusure siano modulate diversamente dai singoli operatori.

## **Faq 5**

**Le attività commerciali indicate al punto 1) dell'ordinanza devono obbligatoriamente aprire la domenica e nei giorni festivi ?**

### **Risposta**

No, solo qualora le attività commerciali indicate al punto 1) dell'ordinanza decidano di aprire al pubblico anche la domenica o nei giorni festivi, saranno tenute al rispetto della prevista fascia oraria (8.30 – 15.00) stabilita dalla medesima ordinanza.

## **Faq 6**

**Le attività commerciali soggette ai limiti orari, indicate al punto 1) dell'ordinanza, per esigenze legate ai tempi e alle modalità di approvvigionamento e sistemazione della merce (a titolo di esempio: le macellerie, le pescherie, i banchi alimentari dei mercati, ecc.), possono procedere a tali operazioni (e non anche alla vendita al pubblico) in orari precedenti a quello fissato per l'apertura (8.30)?**

### **Risposta**

Si, per finalità legate a particolari esigenze di carattere operativo, quale quelle relative alle modalità e tempi dell'approvvigionamento e sistemazione delle merci, tali tipologie di attività commerciali possono operare in tal senso (non anche alla vendita al pubblico) anche prima dell'orario di apertura, fissato dalle ore 8.30.